

# GRUPPO CINOFILO VENEZIANO

## STATUTO SOCIALE

### COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: E' costituita, con sede in provincia di Venezia un'associazione senza fine di lucro denominata Gruppo Cinofilo Veneziano. L'Associazione Gruppo Cinofilo Veneziano ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.

Art. 2: Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione:

- a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di razza pura ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) È associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I.;
- c) Organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le società cinofile da questo riconosciute richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'E.N.C.I., nel quadro e con le discipline da questo stabilite;
- d) Il Gruppo Cinofilo Veneziano riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I., ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonché nel regolamento di attuazione del medesimo.
- e) Può istituire, gestire e sciogliere con deliberazione del consiglio direttivo dei comitati specifici per finalità, aventi fine propositivo e/o consultivo.
- f) Il Gruppo cinofilo Veneziano non ha fine di lucro.
- g) Il Gruppo Cinofilo Veneziano presta all'E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il presidente ha l'onere:
  - di dare riscontro, di norma entro quindici giorni alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'E.N.C.I. ;
  - di comunicare all'E.N.C.I. le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'E.N.C.I..

### SOCI

Art. 3: Possono essere soci del Gruppo tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che hanno interessi e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il consiglio direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio direttivo neoeletto.

Art. 4: I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti delle società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari, senza diritto di voto e senza esborso di quota sociale, persone che avranno acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Non hanno diritto di voto altresì i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 5: Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo o dall'assemblea. Su ciascuna domanda decide il consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6: L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla associazione dai soci.

Art. 7: L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. Non sono ammessi soci temporanei.

Art. 8: La qualità di socio si perde:

- per dimissioni presentate nei modi previsti dall'articolo 7;
- per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno, senza alcun obbligo di messa in mora formale e per il solo fatto di non aver pagato la quota sociale annuale;
- per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. La quota sociale è intrasmissibile.

Art. 9: L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

## **ORGANI SOCIALI**

Art. 10: Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio composto dai consiglieri eletti;
- c) il presidente;
- d) il comitato dei probiviri;
- e) il collegio sindacale o dei revisori dei conti.

## **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Art. 11: L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima dell'inizio dell'assemblea, ove una commissione appositamente nominata dal consiglio direttivo verificherà la validità delle stesse e consegnerà le schede di voto in numero pari alle deleghe presentate. Non sono ammesse correzioni o

cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Sulla scheda elettorale ogni socio può esprimere fino ad un numero di preferenze pari al numero di cariche elettive da coprire. Tutte le candidature dovranno pervenire in forma scritta alla sede del Gruppo Cinofilo almeno sette giorni prima della data stabilita per le elezioni e dovranno essere redatte, sottoscritte e corredate da un documento di identità del candidato in corso di validità.

Art. 12: L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti un segretario e due scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conteggio dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13: L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio per posta ordinaria, o per email, ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14: L'assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della società;
- b) sulle elezioni delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previsti nell'articolo 4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
- g) Spetta inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

## **CONSIGLIO**

Art. 15: Il consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio direttivo.

Art. 16: Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione dei nuovi

soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, sempre attenendosi alle norme di legge in materia.

Art. 17: Il consiglio direttivo provvede, altresì, alla nomina del presidente, di un vice presidente ed, eventualmente, di un tesoriere della associazione. Il presidente, il vice presidente ed il tesoriere devono essere eletti fra i consiglieri.

Art. 18: Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche da remoto online e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati, per posta ordinaria o per e-mail dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente oppure, in sua assenza, dal vice, e qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo potrà dichiarare decaduti dalla carica i componenti del consiglio direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

## **IL PRESIDENTE**

Art. 19: Il presidente ha la rappresentanza legale della associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio. Le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella sua prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario, anche non consigliere, purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

## **PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE**

Art. 20: Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art 21: L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'E.N.C.I., qualora questi ne faccia richiesta. È fatto espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

## **COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 22: La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

## **NORME DISCIPLINARI**

Art. 23: Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, lo statuto dell'E.N.C.I., il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell'E.N.C.I., le disposizioni dell'assemblea e del consiglio direttivo nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisce tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già altre cariche. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione dell'assemblea, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissione di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere firmate dal denunciante e presentate al consiglio direttivo che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, e dopo aver sentito il presidente della società. In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali nell'attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all'attuazione del lodo, emesso dai probiviri. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 24: Ogni socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Veneziano nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'E.N.C.I.. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto dell'E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Veneziano sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'E.N.C.I. I provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio socio, che sia iscritto al Gruppo Cinofilo Veneziano, saranno adottati anche da questo. Il Gruppo Cinofilo Veneziano ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'E.N.C.I..

## **MODIFICHE STATUTARIE**

Art.25: Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente statuto non può essere proposta all'assemblea se non dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, come previsto dall'art. 21 del codice civile. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo statuto del Gruppo Cinofilo Veneziano, prima di essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I., per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'Ente stesso.

## **VARIE**

Art. 26: Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite. Nessun consigliere, sindaco, o proboviro, che abbia operato o che operi per il Gruppo Cinofilo Veneziano nell'espletamento delle pratiche dell'ufficio, potrà mai richiedere retribuzioni o compensi avendo accettato sin dalla carica il presente statuto.

Art. 27: Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti ENCI, alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

## **SCIoglimento**

Art. 28 La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.